

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA "GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA"

## PARTE PRIMA - Disposizioni generali

### 1. Denominazione

È costituita l'Associazione riconosciuta denominata "*Gruppo di Azione Locale della Valle d'Aosta*" (in forma abbreviata "*G.A.L. Valle d'Aosta*"), iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche al n. 127.

### 2. Sede

L'Associazione ha sede legale al primo piano di piazza Chanoux, n. 45.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività nell'ambito di tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

### 3. Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2025, ovvero fino al completo raggiungimento dell'oggetto associativo.

È fatta salva la possibilità di proroga oltre la scadenza del termine per il completamento degli interventi programmati.

È ammesso lo scioglimento anticipato per deliberazione degli associati, ovvero per il verificarsi di qualsiasi altra causa di scioglimento prevista dalla legge.

### 4. Oggetto sociale

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) con lo scopo prioritario di partecipare al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 e di dare attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

A tale fine, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) rafforzamento della capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborazione di una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e di criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 51% dei voti espressi nelle decisioni

di selezione provenga da *partner* che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;

- c) garanzia della coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei *target* di tale strategia;
- d) preparazione e pubblicazione degli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevimento e valutazione delle domande di sostegno;
- f) selezione delle operazioni e fissazione dell'importo del sostegno e, se pertinente, presentazione delle proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verifica dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

L'Associazione si propone inoltre di svolgere ogni altra attività necessaria e strumentale in conformità al presente Statuto ed alla normativa vigente.

Tutte le attività non conformi agli scopi associativi sono espressamente vietate.

## **5. Fondo comune**

L'Associazione utilizza per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati, distinti in base alla natura pubblica o privata dell'associato;
- b) contributi (comunque denominati) derivanti da organismi internazionali, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta o da altre istituzioni pubbliche;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- e) altre entrate strumentali al perseguimento degli scopi sociali e compatibili con il presente Statuto e con la normativa vigente.

Eventuali proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali o diverse, per cui si è usufruito di agevolazioni fiscali, non possono essere divisi fra gli associati.

L'eventuale avanzo di gestione, derivante dalle attività sopracitate o da contributi pubblici e/o privati deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Il patrimonio residuo derivante dalle quote associative versate annualmente dai soci, può invece essere restituito agli associati come previsto dall' art. 31 del Codice Civile. A partire del bilancio del 2018, il Direttivo ha deciso prudenzialmente di accantonare in bilancio un fondo rischi pari al 5% del contributo Regionale in modo da far fronte ad eventuali future contestazioni circa il riconoscimento delle spese rendicontate. Il fondo verrà mantenuto per n. 10 anni dopo lo scioglimento del GAL. Decorso il termine stabilito, il patrimonio residuo, costituito dalle quote associative versate annualmente dai soci, potrà essere liberamente distribuito tra questi ultimi.

## **PARTE SECONDA - Degli associati**

### **6. Ammissione degli associati**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere associati i rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia pubblici sia privati, che sono in possesso di esperienze e competenze negli ambiti di interesse della Strategia di Sviluppo Locale.

L'Associazione può essere composta da: enti locali, enti pubblici, organismi di diritto pubblico e/o organizzazioni di interesse pubblico, organizzazioni e/o associazioni di categoria operanti sul territorio, associazioni di vario tipo (di produttori, di consumatori, ambientaliste, culturali, di promozione sociale, ricreative, *etc...*), ONG, ONLUS e cooperative sociali, imprese, consorzi, liberi professionisti e loro associazioni/società e privati cittadini.

Gli aspiranti associati dovranno presentare domanda scritta al Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo delibera sulle domande di ammissione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

All'atto dell'ammissione, l'associato si impegna a pagare la quota associativa annuale eventualmente istituita dall'Assemblea ordinaria, le disposizioni del presente Statuto ed eventuali ulteriori atti applicativi.

La qualifica di associato non è trasmissibile, e si perde per morte, estinzione, recesso o esclusione.

## **7. Associati pubblici e privati**

Gli associati si dividono in pubblici e privati.

Sono associati pubblici quelli definiti come autorità pubbliche ai sensi della vigente normativa.

Sono associati privati tutti gli altri, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le organizzazioni e/o associazioni di categoria operanti sul territorio della Valle d'Aosta, associazioni di diversa tipologia (di produttori, di consumatori, ambientaliste, culturali, *etc...*) ONG, ONLUS e cooperative sociali, imprese, consorzi, liberi professionisti e loro associazioni/società ed i privati cittadini.

Alla diversa natura soggettiva degli associati possono essere ricollegati dal presente Statuto diritti ed obblighi distinti, specie per quel che riguarda la rappresentanza a livello decisionale, in conformità ai vincoli imposti dal Regolamento UE 1303/2013.

## **8. Diritti e obblighi degli associati**

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, laddove stabilita dall'Assemblea.

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, laddove stabilita dall'Assemblea, hanno diritto a partecipare all'Assemblea.

Il rappresentante legale di un ente socio può delegare un rappresentante del proprio ente per la partecipazione e il voto in Assemblea, qualora quest'ultimo non abbia potere sostitutivo.

Non sono ammesse deleghe tra i soci per la partecipazione e il voto in Assemblea.

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; hanno altresì diritto all'accesso dei documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Gli associati possono recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato. L'associato receduto non ha diritto alla restituzione della quota associativa e dei contributi versati

In caso di necessità, l'associazione può richiedere versamenti agli associati a titolo di ulteriori quote associative o di finanziamento.

## **9. Esclusione dell'associato**

L'associato può essere escluso dall'Associazione nel caso di inadempimento degli obblighi associativi o per altri gravi motivi che abbiano arrecato un danno all'Associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Comitato direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea nella sua prima riunione.

L'esclusione dell'associato deve essere comunicata per iscritto e corredata da congrua motivazione.

L'associato escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa e dei contributi versati.

## **PARTE TERZA - Degli organi sociali**

### **10. Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Presidente;
- c) Comitato direttivo;
- d) Struttura di gestione;
- e) Revisore dei conti.

Le cariche sociali di cui alle lettere a, b, c, non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive e di quelle sostenute nello svolgimento di missioni per conto dell'Associazione, sia in territorio regionale, nazionale che estero.

### **11. Assemblea degli associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

### **12. Competenza dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) approvazione del bilancio dell'Associazione;
- b) nomina del Comitato direttivo;
- c) istituzione della Struttura di gestione;

- d) nomina del Revisore dei conti;
- e) indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione, fra cui quelle volte all'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale;
- f) determinazione dell'importo dell'eventuale quota associativa annuale;
- g) scioglimento anticipato o proroga della durata dell'Associazione;
- h) quant'altro demandato per legge o per Statuto o sottoposto dal Comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a) modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione.

### **13. Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio valdostano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, dal Comitato direttivo o, su richiesta di almeno 1/3 degli associati, dal Presidente.

La convocazione dovrà essere effettuata per iscritto mediante posta elettronica certificata o, per le persone fisiche, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'Assemblea, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

### **14. Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in mancanza, da persona da lui nominata.

In occasione di ciascuna Assemblea dovrà essere redatto un verbale, che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Con riguardo ai *quorum* deliberativi e costitutivi, si applica l'art. 21 del codice civile. In relazione al numero ed alla tipologia di associati che faranno parte dell'Associazione, il Comitato direttivo potrà proporre all'Assemblea atti regolamentari attinenti il funzionamento dell'Associazione, al fine di rispettare le

soglie di rappresentanza previste dall'art. 32, comma 2, lett. b del Regolamento UE 1303/2013.

Le votazioni possono avvenire con voto palese oppure a scrutinio segreto qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei presenti.

### **15. Comitato direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo, la cui composizione garantisce che la rappresentanza dei soci privati è almeno pari al 51 per cento.

Il Comitato direttivo è composto da cinque componenti, scelti dall'Assemblea tra i suoi membri o tra i loro rappresentanti o delegati.

Il Presidente è nominato dal Comitato direttivo ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

I componenti restano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo può delegare il compimento di atti particolari, specificamente determinati, al Presidente, ovvero ad uno o più consiglieri, ad eccezione delle decisioni circa la selezione delle operazioni.

### **16. Elezione del Comitato direttivo**

I componenti del Comitato direttivo sono eletti con scrutinio separato da parte degli associati pubblici e degli associati privati, con voto per liste.

Gli associati pubblici esprimono due componenti del Comitato direttivo, uno dei quali andrà a rivestire la carica di Presidente.

Gli associati privati esprimono tre componenti del Comitato direttivo, i quali, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto di interesse, non devono essere in alcun modo collegati, neppure indirettamente, agli associati pubblici.

Gli associati pubblici e privati, votano ciascuno una propria lista (una pubblica e una privata).

Ciascun associato esprime una preferenza, da destinarsi ad uno degli associati iscritti alla propria lista.

Risultano eletti gli associati (due per la lista degli associati pubblici; tre per la lista degli associati privati) che avranno conseguito il maggior numero nell'ambito delle rispettive liste.

In caso di parità, si procede a ballottaggio tra gli associati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

## **17. Competenza del Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione.

In particolare, il Comitato direttivo:

- a) fissa le direttive per il perseguimento degli scopi sociali;
- b) presenta progetti e programmi nell'ambito di iniziative comunitarie e nazionali attinenti allo sviluppo rurale;
- c) sulla base delle proposte della Struttura di gestione, approva i progetti e i programmi specifici di intervento che attuano le azioni della Strategia di Sviluppo Locale, individuando l'ammontare degli impegni di spesa e le procedure per la selezione degli attuatori;
- d) assicura il coordinamento e la supervisione di tutte le iniziative contenute nella Strategia di Sviluppo Locale;
- e) supervisiona la gestione ordinaria dell'attività dell'Associazione;
- f) decide sugli investimenti patrimoniali;
- g) delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- h) approva i progetti di bilancio da presentare all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni;
- i) stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative modalità di svolgimento;
- j) nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere.

Il Comitato direttivo può inoltre affidare o delegare singoli atti, specifiche categorie di atti o di attività o singole o specifiche funzioni a uno o più dipendenti dell'Associazione, in possesso di laurea e competenze adeguate, individuati quali Responsabili, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio.

## **18. Convocazione del Comitato direttivo**

Il Comitato direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia formulata richiesta da almeno due membri.

La convocazione avverrà a mezzo posta elettronica certificata, e-mail, raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante qualsiasi strumento idoneo a garantire il

ricevimento della convocazione, con un preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di urgenza potrà essere convocato anche con un preavviso di ventiquattrore ore.

Con l'avviso di convocazione dovranno essere comunicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà il Comitato direttivo, nonché l'ordine del giorno.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal membro più anziano.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di morte o impedimento permanente di uno dei consiglieri si procederà, nei trenta giorni seguenti, a nuova elezione ad opera dell'Assemblea.

### **19. Presidente**

Il Presidente è nominato dal Comitato direttivo, nella sua prima convocazione, tra i suoi membri di espressione pubblica, a maggioranza semplice.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza sostanziale e processuale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea degli associati.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati.

In caso di impedimento, svolge le funzioni di Presidente il membro più anziano di età.

### **20. Struttura di gestione**

La Struttura di gestione è la struttura gestionale competente sotto il profilo tecnico-amministrativo e finanziario, ed assolve a tutte le attività attinenti alla corretta gestione dei fondi pubblici.

La Struttura di gestione è istituita dall'Assemblea a seguito del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

L'Assemblea, ferma l'applicazione delle norme che regolano la materia ed in particolare quelle della selezione tramite concorso o procedura pubblica, fornisce le direttive per l'individuazione dei componenti della Struttura, che dovrà essere composta almeno da:

- un coordinatore, con almeno cinque anni di esperienza nella gestione dei fondi pubblici;
- una figura professionale con specifiche competenze nell'animazione territoriale e nella progettazione di interventi cofinanziati;
- una figura per le procedure amministrative e finanziarie con esperienza almeno triennale.

La Struttura di gestione è nominata dal Comitato direttivo nel rispetto di quanto previsto al comma precedente e, previa verifica del possesso dei requisiti fissati, dall'Assemblea; i nominati possono svolgere i compiti assegnati anche a tempo parziale.

### **21. Segretario**

Il Segretario è nominato dal Comitato direttivo, tra i dipendenti della Struttura di gestione del GAL Valle d'Aosta o degli associati aventi natura pubblica, in possesso di qualifica D, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, ovvero del I livello del vigente contratto collettivo nazionale del commercio.

Il Segretario svolge il ruolo di collegamento tra le attività svolte dal Comitato direttivo e la Struttura di gestione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Comitato direttivo.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell'Assemblea e del Comitato direttivo, nonché del libro degli associati, qualora vengano espressamente previsti. Il Segretario può svolgere i compiti assegnati a tempo parziale.

In caso di assenza o di impedimento, l'incarico è assunto da persona designata dal Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente, il Comitato direttivo e la Struttura di gestione nello svolgimento delle attività amministrative che si rendano necessarie e/o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

### **22. Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea per cinque anni, rinominabile eventualmente per una volta.

Il Revisore dei conti deve essere iscritto al competente ordine professionale.

L'incarico di Revisore dei conti non può essere conferito ad un associato, ma soltanto ad un soggetto esterno.

Il Revisore dei conti provvede al riscontro contabile sulla gestione finanziaria dell'Associazione, riferendo all'Assemblea in sede di approvazione del rendiconto di esercizio, mediante relazione scritta.

Il Revisore dei conti è tenuto inoltre all'assolvimento di ogni adempimento postogli in capo dalla legge.

## **PARTE QUARTA - Disposizioni finali**

### **23. Bilancio**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato direttivo è incaricato della predisposizione del bilancio.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Comitato direttivo, deve essere esposto nella sede di cui all'art. 2 affinché tutti gli associati possano prenderne visione.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati su proposta del Comitato direttivo entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale, salvo diversa deliberazione assembleare.

Stante l'assenza di fini di lucro, è vietata la distribuzione di utili agli associati, sotto qualsiasi forma.

### **24. Modifiche statutarie**

Il presente Statuto è modificabile esclusivamente dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

Ogni aggiunta o modifica al presente Statuto non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la normativa vigente.

### **25. Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo derivante sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'eventuale patrimonio residuo derivante dalle quote associative verrà restituito in proporzione ai soci, compreso il fondo rischi residuante dopo il decorso degli anni di vincolo previsti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

## **26. Normativa applicabile**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nel Regolamento UE 1303/2013.

## **27. Regolamento interno**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto limitatamente al funzionamento amministrativo dell'Associazione, si applica il regolamento interno dell'Associazione, approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo.